



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE PROBLEMATICHE
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
E
ISTITUZIONE DELLA CONSULTA

ART. 1

ISTITUZIONE, DURATA, SEDE

1. È istituita la Consulta comunale per le problematiche delle persone con disabilità.
2. La Consulta è rinnovata all'inizio di ogni mandato dell'Amministrazione comunale.
3. La Consulta ha sede nei locali del Comune di Castellaneta, presso il Centro Polivalente.

ART. 2

FINALITÀ

1. La Consulta è un organismo di partecipazione delle associazioni delle persone con disabilità ed ha funzioni consultive e propositive su tutti i programmi dell'Amministrazione comunale riguardanti le problematiche delle persone con disabilità.
Ha funzioni consultive per l'esame dei provvedimenti e degli interventi in materia di politiche per le persone con disabilità e per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari alla loro attuazione.
2. In particolare esprime proposte relativi al Bilancio comunale (PEG), Piano sociale di zona, Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA) e iniziative per la sensibilizzazione alla solidarietà.

ART. 3

COMPOSIZIONE

1. La Consulta comunale per le problematiche delle persone con disabilità è costituita dai rappresentanti delle associazioni di persone con disabilità, regolarmente costituiti nel Comune di Castellaneta. Possono far parte anche gli iscritti o gruppi di iscritti ad associazioni nazionali di persone con disabilità, previa espressa comunicazione di nomina da parte di un rappresentante provinciale, regionale o nazionale.
2. Partecipa alle riunioni della Consulta, senza diritto di voto, l'Assessore ai Servizi sociali. Su richiesta della Consulta, alle riunioni della stessa possono partecipare dirigenti e tecnici comunali per informazioni inerenti alle problematiche in discussione.

ART. 4

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CONSULTA

1. Tutti gli organismi, di cui al comma 1. dell'art. 3, possono far pervenire domanda di partecipazione, diretta all'Assessore ai Servizi sociali, tramite l'apposito modulo di iscrizione.
2. La domanda dovrà contenere l'indicazione della persona designata alla rappresentanza nella Consulta e del rappresentante supplente, il quale ha facoltà di intervenire a tutte le sedute della Consulta, ma ha diritto di voto solo in caso di assenza del membro effettivo.
3. Le associazioni di nuova formazione o altri componenti di cui all'art. 3 che intendano partecipare alla Consulta in carica, integrandone la composizione, devono presentare la domanda con le modalità di cui sopra.

ART.5

INSEDIAMENTO

1. La Consulta è insediata con convocazione da parte del Sindaco o dall'Assessore ai Servizi sociali e nella stessa seduta di insediamento si procede all'elezione del Presidente.

ART. 6

PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO

1. La Consulta elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, a maggioranza assoluta nelle prime due votazioni e a maggioranza semplice nella terza, da tenersi nella prima seduta valida della Consulta.
2. Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede le riunioni della Consulta di cui forma l'ordine del giorno e assicura il collegamento con gli organi istituzionali.
3. La Consulta designa all'interno dei propri componenti il Segretario della seduta il quale ha la funzione di verbalizzare la stessa. I verbali delle riunioni vengono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART.7

CONVOCAZIONI E VOTAZIONI

1. La Consulta si riunisce di regola quattro volte l'anno e indicativamente a fine gennaio, a fine aprile, a fine settembre e a fine novembre. Può riunirsi, inoltre, tutte le volte che lo richiede il Presidente della Consulta, l'Assessore ai Servizi sociali o un terzo dei componenti.
2. La Consulta è convocata con avviso scritto, anche in forma telematica, a firma del Presidente della Consulta, da far pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima nelle sedute ordinarie e 48 ore prima nelle sedute straordinarie. La convocazione dovrà contenere luogo, giorno ed ora della riunione e l'ordine del giorno.
3. Il quorum per la validità delle sedute è stabilito in un terzo dei componenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, gli astenuti non si computano tra i votanti.

ART. 8

ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, il Presidente della Consulta ha diritto di accesso agli atti amministrativi comunali, con le modalità previste dall'apposito Regolamento comunale, con esenzione delle spese eventualmente dovute ai sensi del medesimo Regolamento stesso.